Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Al Ministro della Salute

Mozione

La Conferenza Permanente delle Facoltà e delle Scuole di Medicina e Chirurgia
La Conferenza Permanente dei Collegi di Area Medica

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997 e nello specifico l'art. 24 nel quale, tra i requisiti specifici di ammissione ai concorsi per l'accesso alla Dirigenza Medica, declina il possesso della "*specializzazione nella disciplina oggetto del concorso*"**;**

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, l'art. 20, così come modificato dall'art. 21 del Decreto Legge 12 settembre 2013 n.104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128 e dall'art. 15 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, recante "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005

VISTO il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";

VISTO il Decreto Interministeriale 402/2017, "Decreto interministeriale recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";

VISTO l'emendamento 12.200 all'art. 12 del "Disegno di Legge: Conversione in legge del Decreto-legge 30 aprile 2019, N.35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia di sanità" di seguito riportato:

"All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
*a) al comma 547, le parole: «I medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso» sono sostituite dalle seguenti: «**I medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso**»;*
b) al comma 548, dopo le parole: «dei medici» ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e dei medici veterinari»;
c) dopo il comma 548, sono aggiunti i seguenti:
*«548-bis. **Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale** nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, **possono procedere** fino al 31 dicembre 2021, **all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle***

esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea relativamente al possesso del titolo di formazione medica specialistica. *Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione medica specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro.* ***I medici e i medici veterinari specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale*** *e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte,* ***si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale****. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato.* ***Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005****. Con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria.* ***La formazione teorica compete alle Università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.*** *Nel suddetto periodo gli specializzandi non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento non può essere inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione medica specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.*
548-ter. L'assunzione di cui al comma 548-bis è subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni:
a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni di personale;
b) indisponibilità di risorse umane all'interno dei medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;
d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), rifiuto dell'assunzione da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse;
e) indizione, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1º gennaio 2019, di procedure per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate infruttuose, relative alle medesime funzioni.».

TENUTO CONTO di quanto emerso nel confronto avvenuto in data 10 giugno 2019 presso la sede del MIUR

La Conferenza Permanente delle Facoltà e delle Scuole di Medicina e Chirurgia
La Conferenza Permanente dei Collegi di Area Medica

PRENDONO ATTO delle convergenze emerse durante la citata riunione del 10 giugno 2019 nella convinzione che possano essere alla base dello sviluppo di un costruttivo dialogo in grado portare ad una fattiva collaborazione nell'interesse di un sempre maggiore qualificazione della formazione medica specialistica e dell'assistenza erogata dalle strutture del SSN.

PRENDONO ATTO con rammarico della comunicata impossibilità per motivi politici e tecnici di procedere all'auspicato stralcio e/o emendamento dell'art. 12 del D.L. n. 35 del 30 aprile 2019 così come approvato dalla Camera dei Deputati

CONTINUANO A ESPRIMERE PERPLESSITÀ, in completo accordo con quanto osservato dalla CRUI nella nota del 5 giugno ultimo scorso, per gli effetti che l'approvazione definitiva di tale emendamento potrebbe comportare per la corretta attuazione del percorso formativo degli assistenti in formazione delle Scuole di Specializzazione di area medica, con evidente rischio di perdita della validità del titolo rilasciato dalle Università per mancato rispetto delle direttive europee in materia di standard formativi degli specializzandi; **in questo senso si sottolinea la discussa evidente incongruità**, correttamente rilevata anche da alcune autorevoli organizzazioni degli specializzandi di area medica e dei giovani medici, di quanto previsto **in termini di applicazione concreta del concetto di "formazione a tempo parziale**" che comporterebbe, secondo quanto disposto dalla citata direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo, un inevitabile allungamento del percorso di specializzazione per il conseguimento dei crediti formativi, stabiliti per legge, e evidentemente incomprimibili, sia ai fini del raggiungimento degli standard europei, sia per non dequalificare la formazione medica specialistica (l'allungamento necessario peraltro facilmente supererebbe i tempi massimi di rinnovo dei contratti previsti dall'emendamento stesso); **si prende atto della disponibilità manifestata durante il citato incontro ad affrontare la problematica in ulteriori confronti al fine di giungere ad una soluzione condivisa.**

RILEVANO l'ineludibilità del fatto che, ai fini di un'adeguata formazione, la frequenza degli assistenti in formazione presso i presidi ospedalieri e le strutture territoriali del Servizio Sanitario Nazionale non possa avvenire se non all'interno di quelle facenti parte delle reti formative delle Scuole di Specializzazione e accreditate un base ai requisiti strutturali e di qualità di cui ai citati D.I. 68/2015 e 402/2017 **e prendono atto dell'impegno assunto in tal senso nel citato incontro**;

RILEVANO, in accordo con quanto osservato anche dal Consiglio Universitario Nazionale, che il concetto di assunzione progressiva di responsabilità non può essere in nessun modo confuso con la piena assunzione di responsabilità che può essere raggiunta dallo specializzando solo al termine del percorso formativo; quindi in ogni caso la funzione dello specializzando non può essere considerata sostitutiva dell'attività del Dirigente Medico e la sua attività deve essere costantemente supervisionata dai tutor, individuati dai Consigli delle Scuole, che assumono piena responsabilità degli atti medici svolti dallo specializzando in formazione e questo a tutela sia degli assistenti in formazione, sia degli assisti e **prendono atto in tal senso dell'impegno assunto nel citato incontro circa la necessità che la totalità del progetto formativo resti sempre sotto l'egida della Scuola di Specializzazione**;

RILEVANO LA NECESSITÀ che all'interno **della circolare applicativa, la cui stesura è stata concordata nel citato incontro,** sia valorizzato l'enorme lavoro effettuato dall'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, dagli Atenei e dalle strutture accreditate nelle reti formative nel percorso di accreditamento nazionale delle Scuole di Specializzazione di area medica, prevedendo chiaramente che **il periodo degli eventuali contratti sia ricompreso nei 18 mesi già previsti per la frequenza al di fuori delle strutture di sede della Scuola** al fine di rendere più omogenea possibile la formazione degli assistenti in formazione che, come è noto, su base volontaria e tramite partecipazione a concorso, adiranno i contratti e di quelli che non lo faranno e prevenire la possibile creazione di percorsi formativi di diversa qualità all'interno anche della medesima scuola.

RICORDANO il rischio dei profili di incostituzionalità dell'emendamento in questione di cui alla memoria, elaborata da illustri giuristi, che ad ogni buon conto si allega alla presente mozione (All.1).

SEGNALANO come gran parte delle criticità da risolvere si sia verificata anche per la mancanza di qualsiasi forma di preventiva consultazione dei diretti interessati dalle misure proposte (organizzazioni degli specializzandi e istituzioni universitarie) e come sia indispensabile ai fini della corretta stesura della circolare applicativa procedere alla consultazione di tutti i portatori di interesse,

e far ampio riferimento a quanto già declinato dal comma 4 dell'art. 3 del citato Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria"

La Conferenza Permanente delle Facoltà e delle Scuole di Medicina e Chirurgia
La Conferenza Permanente dei Collegi di Area Medica

CHIEDONO ai Sig.ri Ministri in indirizzo l'istituzione del tavolo tecnico, per il quale si dichiara pronta disponibilità a partecipare, al fine di poter giungere alla stesura della concordata circolare applicativa, da promulgare possibilmente nel momento stesso della pubblicazione della conversione in legge del decreto in questione, per dare fin da subito le indicazioni necessarie a non mettere a rischio la qualità della formazione medica specialistica attualmente sempre più garantita dal sistema di accreditamento delle Scuole di Specializzazione, ormai in fase avanzata di attuazione, che correttamente prevede, sotto la guida e la gestione degli Atenei, la costituzione e l'utilizzo delle reti formative per ottenere Specialisti di fatto già inseriti nel SSN e nei SSR e sempre più grado di garantire ai cittadini alti livelli di qualità e appropriatezza di diagnosi e cura.

Roma 14 giugno 2019

Il Presidente della Conferenza Permanente
Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia
Prof. Carlo Della Rocca

Il Presidente dell'Intercollegio di Area Medica
Prof. Andrea Lenzi

Seguono gli elenchi dei componenti della Conferenza Permanente delle Facoltà e delle Scuole di Medicina e Chirurgia (All.2) e della Conferenza Permanente dei Collegi di Area Medica (All.3) che all'unanimità hanno votato la presente mozione

ALLEGATO 1

Profili di incostituzionalità del decreto legge n. 35 del 30.04.2019,
come modificato in sede di conversione dalla Camera dei Deputati in data 30.05.2019
BREVE APPUNTO

In sede di conversione del decreto legge n. 35 del 30 aprile 2019, la Camera dei Deputati, nella seduta del 30 maggio 2019, ha approvato un disegno di legge che, tra l'altro, così dispone:

"All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: […] c) dopo il comma 548, sono aggiunti i seguenti: 548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2021, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione medica specialistica. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione medica specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici e i medici veterinari specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici

della scuola di specializzazione universitaria. La formazione teorica compete alle Università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento non può essere inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione medica specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548".

* * * * *

Il testo, così come approvato dalla Camera dei Deputati, presenta rilevanti profili di incostituzionalità.

a) <u>Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione</u>

In primo luogo, in relazione al conferimento di incarichi dirigenziali presso aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, si evidenzia una irragionevole disparità di trattamento e una palese violazione del principio di uguaglianza tra i medici in formazione specialistica e i medici già in possesso del titolo di specializzazione.

Questi ultimi, invero, in possesso di un bagaglio di competenze e di esperienza ben superiore rispetto ai primi, avendo già conseguito il titolo di specializzazione, si vedono ingiustamente equiparati, ai fini del conferimento degli incarichi in argomento, a coloro i quali non sono ancora in possesso del suddetto titolo.

Tale previsione normativa si pone in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza) in combinato disposto con l'art. 97, che impone il concorso quale modalità di accesso ai pubblici impieghi e, dunque, una selezione tra soggetti aventi i medesimi requisiti soggettivi (cioè tra "pari").

b) <u>Violazione dell'art. 32 della Costituzione</u>

La suddetta equiparazione, inoltre, pone in rilievo un ulteriore profilo di incostituzionalità, con specifico riferimento all'art. 32 della Carta costituzionale.

Invero, il conferimento di incarichi dirigenziali a medici non ancora in possesso della relativa specializzazione è idonea a compromettere la qualità delle prestazioni sanitarie erogate e,

dunque, è in grado di incidere sui livelli essenziali di assistenza che devono essere garantiti in maniera uniforme sul territorio. In tal modo, difatti, si responsabilizzano oltremodo i medici specializzandi ai quali vengono attribuiti ruoli complessi e delicati. Invero, un conto è svolgere attività medica all'interno di una rete formativa (che non mira alla sostituzione del personale di ruolo), altra cosa è chiamare uno specializzando a sopperire alle carenze del sistema sanitario, imponendogli di farsi carico di responsabilità che lo stesso non è in grado di gestire, stante l'assenza del bagaglio di competenze e di esperienza necessario per farvi fronte.

Si precisa, al riguardo, che l'art. 5 del DPR 484/1997 prevede, per l'accesso alla dirigenza medica una serie di requisiti (tra i quali "*la specializzazione nella disciplina*")

c) <u>Violazione dell'art. 77 della Costituzione</u>

Fermo quanto sopra rappresentato, il decreto legge n. 35/2019, cui si riferisce il disegno di legge in argomento, è stato adottato in assenza dei presupposti legittimanti la decretazione d'urgenza di cui all'art. 77 della Costituzione.

Come è noto, tale norma consente al Governo di emanare atti con forza di legge solo in casi eccezionali, caratterizzati da straordinaria necessità e urgenza.

Tali requisiti difettano nella fattispecie, dato che dal testo normativo in argomento non si evince alcuna giustificazione collegabile alla necessità e urgenza di provvedere in ordine alla possibilità per i medici di formazione specialistica di ricoprire incarichi dirigenziali presso aziende ed enti del servizio sanitario nazionali, tenuto conto, tra l'altro, della preesistenza di una normativa esaustiva e dettagliata in materia (si pensi, ad esempio, al DPR 484/1997).

Il testo approvato dalla Camera, inoltre, viola l'obbligo di omogeneità della legge di conversione al decreto legge, più volte esplicitato dalla giurisprudenza costituzionale quale limite entro il quale può agire il legislatore.

In particolare, la Corte costituzionale ha affermato che la legge di conversione può sì modificare il contenuto del decreto-legge, sopprimendo, modificando o aggiungendo disposizioni, ma a condizione di rimanere all'interno dei confini di quel contenuto originario. L'inserimento sia di nuovi articoli, sia di nuovi commi, al di là della distinzione formale tra tali strumenti, costituisce motivo d'illegittimità, *pro parte*, della legge di conversione qualora non vengano rispettati i confini suddetti e soprattutto allorquando vengono inserite materie assolutamente estranee rispetto a quelle che hanno giustificato il ricorso alla decretazione d'urgenza.

Gli argomenti a favore di tale soluzione, invero, dipendono dalla particolare funzione che l'art. 77 attribuisce in questo caso alla legge che, diversamente da quanto di solito avviene per le leggi ordinarie, non è libera nel fine ma è vincolata alla conversione o alla non conversione del decreto-legge (cfr. Corte cost., n. 22/2012).

Al riguardo, è stata più volte esclusa l'efficacia sanante della legge di conversione, sul presupposto che la pre-esistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, in ipotesi adottato al di fuori dell'ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio in procedendo della stessa legge di conversione, avendo quest'ultima, nel caso ipotizzato, valutato erroneamente l'esistenza di presupposti di validità in realtà insussistenti e, quindi, convertito in legge un atto che non poteva essere legittimo oggetto di conversione (cfr. Corte cost., n. 29/1995).

Sulla scorta di quanto affermato dalla giurisprudenza è evidente, pertanto, che nella fattispecie il limite della omogeneità sia stato ampiamente sforato, anche perché le disposizioni sugli specializzandi non rientrano tra le misure a sostegno della sanità calabrese (e, dunque, per rispondere alle esigenze di un'area territoriale limitata e della relativa comunità) per le quali era stato adottato il decreto legge n. 35/2019.

ALLEGATO 2

Incarico	Ateneo	Nome e Cognome
Presidente Scuola Interdipartimentale Di Medicina e Chirurgia	Università degli Studi di Perugia	Giancarlo Agnelli
Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana	Università degli Studi di Firenze	Francesco Annunziato
Preside Facoltà dei Medicina e Chirurgia	Università Cattolica del Sacro Cuore Roma	Rocco Bellantone
Direttore Dipartimento di Area Medica	Università degli Studi di Udine	Silvio Brusaferro
Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia	Università degli Studi di Napoli Federico II	Luigi Califano
Presidente Scuola di Medicina	Università degli Studi dell'Insubria -Varese	Giulio Carcano
Presidente Scuola di Medicina e Chirurgia	Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli	Fortunato Ciardiello
Preside Facoltà di Medicina e Chirurgia	Università Vita Salute S. Raffaele	Massimo Clementi
Direttrice Dip.to di Medicina e Chirurugia	Università degli Studi di Parma	Stefania Conti
Presidente Scuola di Medicina e Chirurgia	Università degli Studi di Bologna	Pietro Cortelli
Direttore Dip.to di Medicina e Scienze della Salute	Università degli Studi del Molise	Ciro Costagliola
Presidente Scuola di Medicina	Università degli Studi di Verona	Domenico De Leo
Preside Facoltà di Medicina e Chirurgia	Università degli Studi di Trieste	Nicolò De Manzini
Preside Facoltà di Farmacia e Medica	Sapienza Università di Roma	Carlo Della Rocca
Preside Facoltà di Medicina e Chirurgia	Univ.Politecnica delle Marche (AN)	Marcello Mario D'Errico
Presidente Scuola di Medicina	Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti /Pescara	Patrizia Di Iorio
Presidente Comitato di Medicina e Chirurgia	Università degli Studi di Cagliari	Gabriele Finco
Presidente Scuola di Medicina	Università degli Studi di Bari	Loreto Gesualdo
Preside Facoltà di Medicina	Università degli Studi di Ferrara	Melchiore Giganti
Presidente Scuola di Medicina	Università Piemonte Orientale – Novara	Marco Krengli
Direttore Dip.to Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente	Università degli Studi dell'Aquila	Guido Macchiarelli
Preside Facoltà dipartimentale di Medicina e Chirurgia	Università Campus BIo-Medico Roma	Giorgio Minotti

Preside Facoltà di Medicina e Chirurgia	Università degli Studi di Pavia	C. Maurizio Montecucco
Presidente Facoltà di Medicina e Chirurgia	Università degli Studi di Sassari	Andrea Montella
Presidente Facoltà di Medicina e Chirurgia	Università degli Studi di Modena e R.Emilia	Giovanni Pellacani
Presidente Scuole di Specializzazione In Malattie Apparato Cardiovascolare	Università degli Studi dell'Aquila	Maria Penco
Presidente Scuola di Medicina e Chirurgia	Università "Magna Graecia" di Catanzaro	Nicola Perrotti
Presidente Scuola di Medicina	Università di Pisa	Mario Petrini
Presidente Scuola di Medicina	Università degli Studi di Padova	Mario Plebani
Preside Facoltà di Medicina e Odontoiatria	Sapienza Università di Roma	Antonella Polimeni
Direttore Scuola di Medicina	Università degli Studi di Torino	Umberto Ricardi
Preside Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche	Università degli Studi di Genova	Gianmario Sambuceti
Presidente del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia	Università degli Studi di Brescia	Enrico Sartori
Preside Facoltà di Medicina e Chirurgia	Università degli studi di Roma"Tor Vergata"	Orazio Schillaci
Presidente Scuola Facoltà di Medicina	Università degli Studi di Catania	Giuseppe Sessa
Presidente SIR (Struttura Interdipartimentale di Raccordo dell'area medica)	Università degli Studi di Messina	Antonio Toscano
Preside Facoltà di Medicina e Chirurgia	Università Milano-Bicocca	Maria Grazia Valsecchi
Preside Facoltà di Medicina	Università di Foggia	Gianluigi Vendemiale
Direttore Dip.to di Medicina, Chirurugia e Odontoiatria	Università di Salerno	Carmine Vecchione
Presidente Scuola di Medicina e Chirurgia	Università di Palermo	Francesco Vitale
Preside Facoltà di Medicina e Psicologia	La Sapienza Università di Roma	Massimo Volpe
Presidente Del Comitato Di Direzione Facoltà di Medicina e Chirurgia	Università degli Studi di Milano	Gian Vincenzo Zuccotti

ALLEGATO 3

CONFERENZA PERMANENTE DEI COLLEGI DI AREA MEDICA

Nota: Componenti dell'Intercollegio di Area Medica: i 1.859 Professori Ordinari dei SSD area MED da 01 a 50, in rappresentanza degli 8990 Professori e Ricercatori della area 06 Scienze Mediche a questi si aggiungono i circa 2000 docenti delle aree BIO afferenti ai Corsi di laurea in M&C.

SSD	PRESIDENTE
MED/01 STATISTICA MEDICA	Flavia Carle
MED/02 STORIA DELLA MEDICINA	Valentina Cazzaniga
MED/03 GENETICA MEDICA	Marco Seri
MED/04 PATOLOGIA GENERALE	Francesco Curcio
MED/05 PATOLOGIA CLINICA	Massimiliano Corsi Romanelli
MED/06 ONCOLOGIA MEDICA	Massimo Aglietta
MED/07 MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA	Giulia Morace
MED/08 ANATOMIA PATOLOGICA	Massimo Rugge
MED/09 MEDICINA INTERNA	Francesco Violi
MED/10 MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	Stefano Centanni
MED/11 MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE	Maria Penco
MED/12 MALATTIE APPARATO DIGERENTE	Antonio Benedetti
MED/13 ENDOCRINOLOGIA	Ezio Ghigo
MED/14 NEFROLOGIA	Antonio Dal Canton
MED/15 MALATTIE DEL SANGUE	Antonio Cuneo
MED/16 REUMATOLOGIA	Carlomaurizio Montecucco
MED/17 MALATTIE INFETTIVE	Massimo Andreoni
MED/18 CHIRURGIA GENERALE	Rocco Bellantone
MED/19 CHIRURGIA PLASTICA	Francesco D'Andrea
MED/20 CHIRURGIA PEDIATRICA E INFANTILE	Pierluigi Lelli Chiesa
MED/21 CHIRURGIA TORACICA	Mario Santini
MED/22 CHIRURGIA VASCOLARE	Domenico Palombo
MED/23 CHIRURGIA CARDIACA	Tiziano Gherli
MED/24 UROLOGIA	Marco Carini
MED/25 PSICHIATRIA	Liliano Dell'Osso

MED/26	NEUROLOGIA	Gioacchino Tedeschi
MED/27	NEUROCHIRURGIA	Roberto Delfini
MED/28	MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE	Roberto Di Lenarda
MED/29	CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE	Luigi Califano
MED/30	MALATTIE APPARATO VISIVO	Edoardo Midena
MED/31	OTORINOLARINGOIATRIA	Roberto Albera
MED/32	AUDIOLOGIA	Umberto Barillari
MED/33	MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE	Umberto Tarantino
MED/34	MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA	Valter Santilli
MED/35	MALATTIE CUTANEE E VENEREE	Stefano Calvieri
MED/36	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA	Andrea Giovagnoni
MED/37	NEURORADIOLOGIA	Sossio Cirillo
MED/38	PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA	Giuseppe Buonocore
MED/39	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	Renzo Guerrinii
MED/40	GINECOLOGIA E OSTETRICIA	Mauro Busacca
MED/41	ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE	Paolo Pelosi
MED/42	IGIENE GENERALE E APPLICATA	Roberta Siliquini
MED/43	MEDICINA LEGALE	Domenico De Leo
MED/44	MEDICINA DEL LAVORO	Francesco Violante
MED/45	SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE	Maria Grazia De Marinis
MED/46	SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA DI LABORATORIO	Edoardo Alesse/ Angela Gismondi
MED/47	SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICO-GINECOLOGICHE	_____
MED/48	SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE NEURO-PSICHIATRICHE E RIABILITATIVE	Paolo Pillastrini
MED/49	SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE	Antonino De Lorenzo
MED/50	SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE	Giovannella Baggio/Luigi Frati/ Giuseppe Lembo/ Adriano Piattelli